

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1157

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Norme sui *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione

Presentata il 3 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — I *referendum* per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo 132 della Costituzione sono attualmente disciplinati dal titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).

La norma citata non è in realtà conforme al dettato costituzionale per due ragioni: la prima riguarda l'interpretazione estensiva che si adotta nell'individuare le « popolazioni interessate » ai fini della consultazione popolare, la seconda concerne la mancata previsione del parere delle regioni espressamente previsto dalla Costituzione.

Per quanto riguarda le « popolazioni interessate » si osserva che la legge n. 352 del 1970, disciplina correttamente solo il caso della fusione di regioni esistenti; infatti in questa circostanza si considerano

« popolazioni interessate » i cittadini di entrambe le regioni.

Diversamente, nel caso di province e comuni che intendono staccarsi da una regione per creare una nuova regione e nel caso di province e comuni che chiedono il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra regione esistente, vi è difformità con il dettato costituzionale in quanto la legge estende oltre misura il concetto di « popolazione interessata » inserendo quote di popolazione non direttamente interessate.

In questo modo si aggrava notevolmente il procedimento già complesso senza che vi sia una giustificazione. L'unica spiegazione è quella che forse si tenta di garantire un controllo maggiore degli interessi contrapposti. Giova allora evidenziare che i costituenti avevano affidato alle regioni il compito di tutelare gli interessi generali delle

popolazioni interessate attraverso il parere che la legge n. 352 del 1970 ha ommesso di regolare.

La presente proposta di legge intende ridefinire il concetto di « popolazione interessata », limitando la consultazione alle popolazioni dei comuni e delle province oggetto del trasferimento nel caso di distacco da una regione e di aggregazione ad

un'altra, e ai cittadini della porzione di regione che intende staccarsi per crearne una nuova nel caso di creazione di nuova regione. La proposta di legge intende, altresì, inserire e regolamentare il parere delle regioni previsto dall'articolo 132 della Costituzione. Con tale intervento si otterrà una legislazione più snella e maggiormente aderente alla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La richiesta di *referendum* per la creazione di nuove regioni ovvero per il distacco di comuni e di province da una regione e l'aggregazione ad altra regione, anche a statuto speciale, di cui all'articolo 132 della Costituzione, deve essere corredata dalle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali e provinciali. Nel caso di creazione di nuove regioni è sufficiente che tali deliberazioni vengano assunte dai comuni o dalle province che rappresentino almeno un terzo della popolazione delle regioni che si intendono creare.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il *referendum* è indetto unicamente nel territorio delle province o dei comuni che intendono creare una nuova regione, ovvero distaccarsi da una regione esistente e aggregarsi ad un'altra.

ART. 2.

1. Nel caso di approvazione delle proposte di creazione di una nuova regione ovvero di distacco di comuni e province da una regione ed aggregazione ad altra sottoposte a *referendum*, le regioni, entro due mesi dalla pubblicazione del risultato nella *Gazzetta Ufficiale* prevista dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, esprimono al Ministro dell'interno il parere previsto dall'articolo 132 della Costituzione.

2. Se il parere è confermativo dell'esito del *referendum*, o le regioni non forniscono alcun parere, il Ministro dell'interno, entro i due mesi successivi, presenta al Parlamento il disegno di legge di cui all'articolo 132 della Costituzione.

3. Se, nel caso di proposte di creazione di una nuova regione, il parere della regione è negativo ovvero, nel caso di

proposta di distacco di comuni e province da una regione e aggregazione ad altra, uno o entrambi i pareri delle regioni sono negativi, ferma restando la validità delle deliberazioni assunte dai consigli comunali e provinciali, il *referendum* può essere riproposto non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla comunicazione del parere delle regioni al Ministro dell'interno.

4. Nell'ipotesi che il *referendum* riproposto secondo le modalità previste al comma 3, confermi l'intenzione di creare una nuova regione ovvero di distaccare una parte di territorio da una regione e di aggregarla ad altra regione, valgono le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 42 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Il *referendum* è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta ».

